

- d) Anzianità di servizio complessivamente prestata nell'Ateneo, nel comparto o nella pubblica amministrazione (punti 0,5 per ogni mese fino a un massimo di 15);
- e) Altri titoli culturali e/o professionali (max 15 punti).

E' stato, inoltre, previsto, al punto 6) dei suddetti accordi, che i vincitori della selezione avrebbero dovuto conseguire un punteggio complessivo di almeno 60 punti.

Alle selezioni attivate nel 2005 sono state presentate 508 domande, con 352 (di cui 5 EP) passaggi di posizione, mentre alle selezioni del 2007 le domande presentate sono state 405, con 383 (di cui 29 EP) passaggi di posizione.

In conclusione, l'Università, ha utilizzato per le progressioni economiche orizzontali risorse per complessivi € 1.255.929,00=, importo, come già detto, rideterminato nel corso della seguente verifica; il precedente importo era pari ad euro 1.196.892=, in quanto non si era tenuto conto delle progressioni economiche all'interno della categoria EP pari, rispettivamente, ad euro 9.331,00= ed euro 49.705,66= (quindi, per un totale di rettifiche di euro 59.036,66=); gli importi suddetti, per effetto del consolidamento delle PEO nella voce stipendio, risultano portati in detrazione dei fondi rettificati (ex art. 67).

A tal proposito, premesso che le PEO andrebbero effettuate con l'utilizzo di risorse aventi carattere di stabilità (incremento del fondo previsto dai successivi CCNL, risorse derivanti da RIA dei cessati e dal differenziale tra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria di coloro che cessano definitivamente dal servizio o nel caso di passaggio di categoria), si osserva che le progressioni di cui all'ipotesi di accordo collettivo integrativo del 18.06.2007 sono state finanziate incrementando la quota delle risorse conto terzi affluite al fondo dal 70% al 90%, come risulta dai verbali di riunione tra la

delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale del 20 e del 28 marzo 2007 (**Allegati n. 28/29**).

Inoltre, riguardo alla suddetta progressione è stato esaminato il relativo Decreto Rettorale n. 60 del 14.01.2008, di approvazione della graduatoria dei vincitori (**Allegato n. 30**).

Dall'esame del suddetto decreto, è emerso che il numero dei candidati ammessi alla selezione era di 383, di cui soltanto 80 dipendenti non raggiungevano con la sola anzianità di servizio il limite dei 60 punti previsti dal citato bando per essere ritenuti vincitori, per cui, la Commissione ha proceduto alla valutazione dei relativi titoli, operazione che ha consentito anche a questi dipendenti di raggiungere il punteggio minimo e di essere dichiarati vincitori.

In definitiva, tutti gli ammessi alla selezione sono, al termine del processo valutativo, risultati vincitori.

Dalla relativa normativa discende che, per l'accesso degli aspiranti alle Progressioni Economiche Orizzontali, è indispensabile il possesso di requisiti soggettivi individuati nell'anzianità minima pregressa nella precedente posizione economica (requisito positivo) e l'assenza di sanzioni disciplinari gravi (requisito negativo); le predette condizioni di partecipazione sono stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale e non sono derogabili o modificabili.

Al fine, poi, di consentire ai più meritevoli il conseguimento della posizione economica superiore viene demandata alla contrattazione integrativa (o decentrata) il compito di predisporre parametri valutativi idonei a garantire una effettiva selezione che consideri il possesso di esperienze professionali e culturali maturate nell'espletamento dell'attività lavorativa.

I predetti parametri - o indici di selezione - possono essere determinati dalla contrattazione integrativa stessa, ovvero, nel caso che questa non intervenga sul punto, ripresi dalla contrattazione nazionale che si cura di

indicarli, allo scopo di garantire comunque attuazione al principio della premialità.

I due passaggi procedurali indicati, ancorché congiuntamente caratterizzati da un'impronta "selettiva", hanno diversa natura e rispondono a diverse finalità.

Il primo momento procedimentale è finalizzato a "reclutare" la platea degli aspiranti alla progressione economica: lo stesso è valevole, in quanto posto dalla contrattazione collettiva nazionale, per tutti gli Atenei e non appare derogabile.

Il secondo, e più importante, momento procedimentale è invece finalizzato a selezionare, tra tutti gli aspiranti ammessi alla Progressione economica, i più meritevoli, ovvero coloro che risultino titolari di qualità professionali e capacità lavorative opportunamente vagliate nel rispetto di parametri valutativi predeterminati dalla contrattazione integrativa; quest'ultima, dunque, è chiamata a dettare regole selettive diverse ed ulteriori rispetto a quelle richiamate nel primo momento procedimentale.

E l'esigenza di una ulteriore e diversa "selezione" è confermata dal fatto che, in caso di mancato intervento "di dettaglio" sul punto da parte della contrattazione integrativa, è la stessa contrattazione nazionale che provvede a fissare i richiesti parametri di valutazione.

Premesso il quadro normativo sopra delineato sulla base delle considerazioni espresse dalla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Basilicata – Sentenza 123/2010/R, i redigenti ritengono che, la verifica delle concrete modalità con le quali è stata data attuazione alle progressioni orizzontali in argomento, ha evidenziato, come sia stato completamente ignorato il criterio della selezione meritocratica in favore, invece, di una "corresponsione a pioggia" dei miglioramenti stipendiali.

Ciò è stato reso possibile dall'accordo integrativo (secondo momento procedimentale), attraverso la costruzione di una griglia di indicatori (punto 5 dell'accordo) per la formazione del punteggio finale e di un punteggio complessivo minimo da conseguire (punto 6 dell'accordo), tali da consentire a tutti gli ammessi alla selezione, ovvero platea di aspiranti alla progressioni orizzontali, di raggiungere il punteggio minimo complessivo ed essere dichiarati vincitori.

In particolare, si segnala un'eccessiva valutazione, in termini di punteggio, dell'anzianità di servizio che da sola ha consentito, come già detto, a 303 candidati su 383 di essere considerati vincitori senza che fosse necessaria la valutazione degli altri titoli previsti dal punto 5) dell'accordo.

Il titolo dell'anzianità, non può, dunque, valere, "ex se", e costituire criterio di attendibile e valida selezione del merito e delle singole capacità professionali (tale da poter e dover essere premiato con l'incremento economico e stipendiale previsto e disciplinato dalla contrattazione nazionale).

L'esigenza di valutare gli altri titoli, previsti dal bando, si è posta, come anticipato, solo per 80 candidati ed ha consentito anche agli stessi di raggiungere il punteggio minimo previsto dal punto 6) dell'accordo, aggirando, nei fatti, la funzione selettiva, che avrebbero invece, dovuto svolgere tali indicatori.

In conclusione, quindi, la scala dei punteggi attribuiti ai titoli e la fissazione del punteggio minimo finale, stabiliti nell'accordo integrativo, hanno reso vano il principio di salvaguardare un meccanismo di selezione preordinato ad un razionale e "meritorio" impiego di risorse finanziarie pubbliche, da destinarsi a mirati e non indifferenziati incrementi stipendiali.

5.2.4 Fondo per il lavoro straordinario

L'art. 66 del CCNL 09.08.2000 ha stabilito che le Amministrazioni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro “ ... possono utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1999, alle finalità di cui all'art. 42, comma 2, lettera a) del CCNL 21.05.96, detratte le somme destinate al medesimo titolo al personale delle ex qualifiche IX, I rs e II rs che dovranno finanziare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alla categoria EP”.

Tale assunto è stato poi, riconfermato con il C.C.N.L. 16.10.2008, laddove, all'art. 86 - comma 1, è disposto che “Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, le amministrazioni possono utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1999, alle finalità di cui all'art. 42, comma 2, lett.a) del CCNL del 25.01.96, detratte le somme destinate al medesimo titolo al personale delle ex qualifiche IX, I rs e II rs che dovranno finanziare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alla categoria EP”.

Preliminarmente, sono state, quindi, individuate le risorse finanziarie destinate a remunerare le prestazioni di cui trattasi nell'anno 1999; a tal riguardo, è emerso che l'importo da prendere a riferimento è pari ad € 143.574,00= (£ (lit 277.999.000=), come risulta dalla Relazione Tecnico/Finanziaria relativa al contratto collettivo integrativo di Ateneo per il triennio 2001/2003 (**cfr. Allegato n. 26**).

A fronte di tale ultimo importo, che come già detto, doveva costituire il limite di spesa per gli anni successivi, sono state rilevate le somme che l'Università, nel periodo 2006/2010, ha destinato al lavoro straordinario.

A tal proposito si è rilevato quanto segue:

Risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario (lordo lavoratore)	
Anno	
2006	250.000,00
2007	250.000,00
2008	250.000,00
2009	250.000,00
2010	250.000,00
Totale €	1.250.000,00

Pertanto, nel periodo esaminato (escluso il c/terzi), risultano destinate allo straordinario maggiori risorse, per complessivi € 532.130,00= (1.250.000 - 717.870), rispetto a quanto consentito.

Ad ogni buon conto, i redigenti hanno, altresì, rilevato le somme effettivamente pagate al personale dipendente per le prestazioni in argomento.

Infatti, atteso che anche per lo straordinario, non è stato possibile utilizzare i dati di bilancio, poiché tutti gli impegni relativi alle competenze di cui trattasi, per gli esercizi finanziari sopraindicati, sono sempre stati assunti (come per tutte le altre voci del trattamento economico accessorio del personale) sul capitolo I.02.40 – “Competenze accessorie personale non docente”, è stato richiesto alla Divisione II – Ripartizione 2[^] Stipendi un riepilogo delle somme nel tempo liquidate per il lavoro straordinario, con indicazione dell’anno di riferimento (**Allegato n. 31**).

In sintesi, sono stati desunti i dati di seguito riportati:

Anno	Risorse disponibili	Somme liquidate per lavoro straordinario (lordo lavoratore)	Differenza
2006	143.574,00	247.057,00	+ 103.483,00
2007	143.574,00	250.000,00	+ 106.426,00
2008	143.574,00	250.000,00	+ 106.426,00
2009	143.574,00	250.003,00	+ 106.426,00
2010	143.574,00	249.705,00	+ 106.131,00
Totale	717.870,00	1.246.765,00	+ 528.892,00

Rispetto alle risorse disponibili, l'importo delle prestazioni effettivamente remunerate nel periodo preso in esame è stato, dunque, superiore per complessivi € 528.892,00= al limite di spesa cui l'Ateneo era tenuto ad attenersi.

5.2.5 Modalità di costituzione e ripartizione del fondo ex art. 70, per il periodo 2006/2010

A valere dall'anno 2000, è costituito presso ciascuna UniversitàAmministrazione un fondo destinato alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato per il personale della categoria EP secondo quanto previsto dall'art. 62 del CCNL 09.08.2000.

Di seguito sono riportate le voci che hanno costituito il fondo negli anni dal 2006 al 2010 con le due colonne che evidenziano gli importi previsti a suo tempo, come certificati dal Collegio dei Revisori, e quelli rideterminati a seguito della presente verifica ispettiva.

Anno 2006

Descrizione delle voci	Fondo 2006 come certificato	Fondo2006 Rideterminato	Differenze
CCNL 98/2001 ART. 70 COMMA 2 LETT. A (STRAORD. EX QUALIF. IX, IRS, IIRS)	16.182,00	16.182,00	
CCNL 98/2001 ART. 70 COMMA 2 LETT. B (ACCESS. EX QUALIF. IX, IRS, IIRS)	31.325,00	31.325,00	
CCNL 98/2001 ART. 70 COMMA 2 LETT. C (0,45% MONTE SALARI '97)	94.788,00	94.788,00	
CCNL 00/2001 ART. 4 COMMA 2 I PER. (0,33% M. SALARI 99)	4.999,00	4.999,00	
CCNL 02/2005 ART. 41 COMMA 1 (INCREMENTO 0,51% MONTE SALARI 2001)	35.454,00	35.454,00	
CCNL 04/2005 ART. 5 COMMA 1 (0,50% MONTE SALARI 2003)	3.431,00	10.997,00	7.566,00
PASSAGGI DA CAT. D A CATEGORIA EP	52.426,00	76.062,00	23.636,00
ALTRE RISORSE CIFAPPS		6.411,00	6.411,00
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE	72.624,00	72.624,00	
TOTALE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO	311.229,00	348.842,00	37.613,00

Le differenze tra i due importi sono da ricondurre alla rideterminazione della quota spettante al fondo sul monte salari anno 2003, ai sensi dell'art. 5 comma 1 CCNL 2004/05, ai passaggi da categoria D a EP ed ad altre risorse.

L'importo utilizzato del Fondo per la retribuzione di posizione è stato nel 2006 di euro **302.250= (Allegato n. 32)**.

Anno 2007

Descrizione delle voci	Fondo 2007 come certificato	Fondo 2007 Rideterminato	Differenze
CCNL 98/2001 ART. 70 COMMA 2 LETT. A (STRAORD. EX QUALIF. IX, IRS, IIRS)	16.182,00	16.182,00	
CCNL 98/2001 ART. 70 COMMA 2 LETT. B (ACCESS. EX QUALIF. IX, IRS, IIRS)	31.325,00	31.325,00	
CCNL 98/2001 ART. 70 COMMA 2 LETT. C (0,45% MONTE SALARI '97)	94.788,00	94.788,00	
CCNL 00/2001 ART. 4 COMMA 2 I PER. (0,33% M. SALARI 99)	4.999,00	4.999,00	
CCNL 02/2005 ART. 41 COMMA 1 (INCREMENTO 0,51% MONTE SALARI 2001)	35.454,00	11.818,00	-23.636,00
CCNL 04/2005 ART. 5 COMMA 1 (0,50% MONTE SALARI 2003)	3.431,00	10.997,00	7.566,00
PASSAGGI DA CAT. D A CATEGORIA EP	75.876,00	99.512,00	23.636,00
ALTRE RISORSE CIFAPPS		6.411,00	6.411,00
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE	15.390,00	46.592,00	31.202,00
TOTALE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO	277.445,00	322.624,00	45.179,00

Le differenze tra i due fondi nell'anno 2006 si spiegano, oltre che con quanto già detto, con una rettifica delle somme non utilizzate dell'anno precedente che risultano ricalcolate in base alle correzioni effettuate nelle altre voci del fondo.

L'importo utilizzato del Fondo per la retribuzione di posizione è stato nel 2007 di euro **282.252= (Allegato n. 33)**.

Anno 2008

Descrizione delle voci	Fondo 2008 come certificato	Fondo 2008 Rideterminato	Differenze
CCNL 98/2001 ART. 70 COMMA 2 LETT. A (STRAORD. EX QUALIF. IX, IRS, IIRS)	16.182,00	16.182,00	
CCNL 98/2001 ART. 70 COMMA 2 LETT. B (ACCESS. EX QUALIF. IX, IRS, IIRS)	31.325,00	31.325,00	
CCNL 98/2001 ART. 70 COMMA 2 LETT. C (0,45% MONTE SALARI '97)	94.788,00	94.788,00	
CCNL 00/2001 ART. 4 COMMA 2 I PER. (0,33% M. SALARI 99)	4.999,00	4.999,00	
CCNL 02/2005 ART. 41 COMMA 1 (INCREMENTO 0,51% MONTE SALARI 2001)	35.454,00	11.818,00	- 23.636,00
CCNL 04/2005 ART. 5 COMMA 1 (0,50% MONTE SALARI 2003)	3.431,00	10.997,00	7.566,00
CCNL 06/2007 ART. 90 COMMA 2 (INCREMENTO 0,5% MONTE SALARI 2005)	30.605,00	30.605,00	
PASSAGGI DA CAT. D A CATEGORIA EP	109.326,00	132.962,00	23.636,00
ALTRE RISORSE CIFAPPS		6.411,00	6.411,00
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE	1.604,00	40.372,00	38.768,00
TOTALE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO	327.714,00	380.459,00	52.745,00

Anche in questo caso, le differenze rilevate sono da attribuire, oltre a quanto già detto riguardo gli anni precedenti, ad una rettifica delle somme non utilizzate dell'anno precedente che risultano modificate in base alle correzioni effettuate nelle altre voci del fondo.

L'importo utilizzato del Fondo per la retribuzione di posizione è stato, nel 2008, di euro **293.271= (Allegato n. 34)**.

Anno 2009

Descrizione delle voci del Fondo	Fondo 2009 come certificato	Fondo2009 Rideterminato	Differenze
CCNL 98/2001 ART. 70 COMMA 2 LETT. A (STRAORD. EX QUALIF. IX, IRS, IIRS)	16.182,00	16.182,00	0,00
CCNL 98/2001 ART. 70 COMMA 2 LETT. B (ACCESS. EX QUALIF. IX, IRS, IIRS)	31.325,00	31.325,00	0,00
CCNL 98/2001 ART. 70 COMMA 2 LETT. C (0,45% MONTE SALARI '97)	94.788,00	94.788,00	0,00
CCNL 00/2001 ART. 4 COMMA 2 I PER. (0,33% M. SALARI 99)	4.999,00	4.999,00	0,00
CCNL 02/2005 ART. 41 COMMA 1 (INCREMENTO 0,51% MONTE SALARI 2001)	35.454,00	11.818,00	-23.636,00
CCNL 04/2005 ART. 5 COMMA 1 (0,50% MONTE SALARI 2003)	3.431,00	10.997,00	7.566,00
CCNL 06/2007 ART. 90 COMMA 2 (INCREMENTO 0,50% MONTE SALARI 2005)	15.302,00	15.302,00	0,00
RIDUZ. C. 189 L. 266/05 - RIS. FISSE (TETTO 04 - 10%)	-32.752,00	-32.752,00	0,00
PASSAGGI DA CAT. D A CATEGORIA EP	159.697,00	159.697,00	0,00
ALTRE RISORSE CIFAPPS		6.411,00	6.411,00
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE	40.854,00	87.188,00	46.334,00
TOTALE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO	369.280,00	405.955,00	36.675,00

Per l'anno 2009 le differenze che si riscontrano tra i due fondi si spiegano, ancora una volta, oltre che con quanto già detto relativamente agli anni precedenti, con una rettifica delle somme non utilizzate dell'anno precedente, che, anche in tal caso, risultano variate in base alle correzioni effettuate nelle altre voci del fondo.

L'importo utilizzato del Fondo per la retribuzione di posizione è stato, nel 2009, di euro **348.770= (Allegato n. 35)**.

Anno 2010

Descrizione delle voci	2010
CCNL 98/2001 ART. 70 COMMA 2 LETT. A (STRAORD. EX QUALIF. IX, IRS, IIRS)	16.182,00
CCNL 98/2001 ART. 70 COMMA 2 LETT. B (ACCESS. EX QUALIF. IX, IRS, IIRS)	31.325,00
CCNL 98/2001 ART. 70 COMMA 2 LETT. C (0,45% MONTE SALARI '97)	94.788,00
CCNL 00/2001 ART. 4 COMMA 2 I PER. (0,33% M. SALARI 99)	4.999,00
CCNL 02/2005 ART. 41 COMMA 1 (INCREMENTO 0,51% MONTE SALARI 2001)	11.818,00
CCNL 04/2005 ART. 5 COMMA 1 (0,50% MONTE SALARI 2003)	10.997,00
CCNL 06/2007 ART. 90 COMMA 2 (INCREMENTO 0,50% MONTE SALARI 2005)	15.302,00
PASSAGGI DA CAT. D A CATEGORIA EP	192.427,00
RIDUZ. C. 189 L. 266/05 - RIS. FISSE (TETTO 04 - 10%)	-32.752,00
ALTRE RISORSE VARIABILI	44.411,00
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE	57.185,00
TOTALE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO	446.682,00

L'importo utilizzato del Fondo per la retribuzione di posizione è stato nel 2010, di euro **368.253= (Allegato n. 36)**.

Dall'esame del Fondo negli anni dal 2006 al 2010 ed, in particolare, del suo utilizzo è emerso, quindi, che non viene corrisposta la retribuzione di risultato che, secondo il comma 3 del citato art. 70 del CCNL 9.8.200, varia da un minimo del 10% ad un massimo del 20% del Fondo.

Com'è noto, tale retribuzione è finalizzata a remunerare i risultati espressi da ciascun dipendente in termini di efficienza/produttività a seguito della valutazione effettuata, secondo quanto previsto dall'art. 75, comma 5, del

CCNL 2006/2010 (ex art. 61), che prevede anche che l'importo sia compreso tra il 10 % e il 30% della retribuzione di posizione attribuita.

Riconciliazione dei Fondi con i valori di Bilancio

Per poter riscontrare le somme effettivamente pagate al personale dipendente, a valere sul fondo ex art. 67, ex art. 70 e per il lavoro straordinario, costituiti per gli anni presi in considerazione, sono stati rilevati, dai relativi conti consuntivi, gli impegni assunti di anno in anno.

In sede di esame dei dati sopraindicati, è emerso che per tutte le voci, che hanno costituito il salario accessorio del personale, i relativi impegni, come già precedentemente evidenziato, sono stati assunti sul capitolo I.2.40 - Competenze accessorie al Personale non docente.

Pertanto, si evidenzia che sarebbe stato opportuno utilizzare capitoli di bilancio distinti per i fondi ex art. 67, 70 e per il lavoro straordinario, al fine di una maggiore chiarezza e intelligibilità del bilancio stesso.


Inoltre, per tutti i pagamenti effettuati nel corso di ciascun anno, seguendo il criterio della cassa, i relativi impegni sono stati assunti in c/competenza, senza tener conto dell'anno cui gli importi si riferivano.

Di conseguenza, per verificare se i pagamenti effettuati a valere sui fondi di cui trattasi siano stati, complessivamente, contenuti nei limiti di spesa costituiti dall'importo calcolato in sede di determinazione dei fondi stessi, è stato necessario richiedere all'Ufficio Stipendi un'elaborazione di dati (così come desumibili dalle liquidazioni periodicamente effettuate e che, nel tempo, hanno costituito la documentazione sulla base della quale l'Ufficio di Contabilità ha provveduto a disporre i pagamenti in favore dei dipendenti).

A seguito di tale estrapolazione il predetto Ufficio ha, quindi, fornito dei prospetti di sintesi, nei quali sono state riportate tutte le somme pagate nel

corso degli anni, a valere sui fondi ex art. 67 e 70 e per il lavoro straordinario⁸ (**Allegati dal n. 37 al 41**); a tal proposito, per quanto riguarda i fondi ex art. 67 e 70, si sottolinea che, comunque, gli importi complessivamente pagati al personale dipendente, nel periodo 2006/2010, risultano, in ogni caso, inferiori, sia a quelli annualmente costituiti dall'Ateneo (e certificati dal Collegio dei revisori), sia a quelli risultanti dal riscontro e dalla rideterminazione effettuata nel corso della verifica ispettiva.

Si sottolinea, in particolare, che gli importi dei pagamenti sinora effettuati a valere sul fondo dell'anno 2010, sono avvenuti in assenza della certificazione del Collegio dei revisori dei conti, mentre per il 2011 l'Ateneo non ha ancora provveduto alla determinazione dei fondi contrattuali di cui trattasi e, nel frattempo, alla data del 18.05.2011, sul capitolo I.2.40 (competenze accessorie al personale non docente) delle spese risultano già pagate al personale interessato somme per complessivi € 1.564.614,37= (**Allegato n. 42**), a fronte di una previsione di € 4.207.714,00=.



⁸ Sono escluse, quindi, le somme relative alle PEO, in quanto, direttamente ricomprese nella voce "stipendio", al momento in cui sono state liquidate).